



Insight

Autovalutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Relazione annuale della funzione antiriciclaggio

Con comunicazione di ottobre 2015, Banca d'Italia ha richiesto alle banche¹ di condurre un'autovalutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, i cui esiti dovranno confluire nella Relazione annuale della funzione antiriciclaggio, da trasmettere all'Autorità **entro il 30 aprile 2016**².

L'attività in oggetto si inserisce nel processo di recepimento della Direttiva 2015/849 del 20 maggio 2015 (c.d. "IV Direttiva Antiriciclaggio") e, seguendo le prescrizioni del GAFI, prevede che tutti i soggetti siano tenuti ad affinare l'azione di prevenzione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo attraverso un sistematico ricorso all'approccio basato sul rischio.

Quanto indicato da Banca d'Italia in relazione all'autovalutazione si ispira al documento GAFI, *Guidance for a risk-based approach in the banking sector*, dell'ottobre 2014 che espressamente richiede agli intermediari una valutazione periodica dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo cui sono esposti, al fine di verificare l'adeguatezza dei presidi in essere³.

Banca d'Italia ha fornito delle indicazioni in merito alla metodologia che può essere seguita per l'esercizio di autovalutazione. Detta metodologia risulta in linea con gli standard internazionali, anche in vista del recepimento nell'ordinamento nazionale delle disposizioni della IV Direttiva Antiriciclaggio.

Mancano solo 2 mesi all'invio della autovalutazione dei rischi di riciclaggio e terrorismo.

L'esercizio in corso rientra nelle attività di recepimento della IV Direttiva Antiriciclaggio.

Molte realtà stanno affrontando significative difficoltà nella raccolta e nella elaborazione dei dati.

L'esercizio richiede:

- *la collaborazione di diverse funzioni aziendali – anche in ottica di inclusione nel RAF – e, di conseguenza, e una pianificazione accurata delle attività.*
- *una solida metodologia di valutazione dei dati/delle informazioni.*

¹ *Ivi incluse le succursali di banche estere*

² *In data 20 gennaio 2016 l'ABI ha inviato una comunicazione alle associate nella quale si comunica che, in via eccezionale, sarà previsto un margine di tolleranza per l'invio della Relazione al massimo entro il 30 giugno 2016, anche in funzione della necessità che gli organi di vertice della Banca (quali il C.d.A.) approvino la Relazione. Tale slittamento, alla data del presente documento, non risulta ancora ufficialmente comunicato a tutti i destinatari (incluse le Succursali). Per tale ragione si è mantenuta nel documento la scadenza ufficiale prevista nella Comunicazione della Banca d'Italia*

³ *Si veda, inoltre, il Joint Consultation Paper - The Risk Factors Guidelines del 21 ottobre 2015, predisposto dalle European Supervisory Authorities (ESMA, EBA ed EIOPA) "Joint guidelines under Article 17 and 18 (4) of Directive (EU) 2015/849 on simplified and enhanced customer due diligence and the factors credit and financial institutions should consider when assessing the money laundering and terrorist financing risk associated with individual business relationships and occasional transactions"*


Step operativi ai fini dello svolgimento dell'autovalutazione

“...la metodologia si articola in:

- i) una fase istruttoria di raccolta dei dati e delle informazioni sulla base dei quali effettuare la valutazione;
- ii) una fase di elaborazione;
- iii) una fase di predisposizione degli esiti del processo, con l'individuazione delle eventuali iniziative di adeguamento necessarie;
- iv) una fase di discussione collegiale degli esiti e di approvazione delle eventuali misure di adeguamento.

Per le autovalutazioni successive alla prima, va anche prevista una fase di verifica dello stato di attuazione delle iniziative in precedenza assunte....⁴

A livello grafico, l'approccio metodologico può essere così rappresentato:



Fonte: elaborazione Protiviti

⁴ Banca d'Italia - Comunicazione di ottobre 2015


Fase 1 – Raccolta dei dati e delle informazioni

1.1 – Definizione delle linee di business

Nell'ambito della prima fase, le banche sono chiamate innanzitutto a **definire le linee di business** in cui operano⁵. Sul punto, l'Associazione Bancaria Italiana ha chiarito che le principali linee di business vanno individuate da ciascuna banca in base ad un'analisi della propria operatività⁶.

Nella definizione delle linee di business, occorre prestare attenzione al **livello di dettaglio o granularità** da applicare⁷. A tale riguardo, risulta fin d'ora opportuno sottolineare che le logiche che dovranno guidare le banche (o le succursali di banche estere) nella definizione delle linee di business, dovranno basarsi su logiche di **proporzionalità** e di **significatività**⁸. Un'eccessiva ripartizione dell'attività in linee di business potrebbe non consentire un'efficace rappresentazione dei diversi livelli di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, determinando risultati sostanzialmente uguali su più linee di business.

A livello grafico, tale aspetto può essere così rappresentato, con le relative implicazioni ai fini della definizione del corretto livello di dettaglio da attribuire:



Fonte: elaborazione Protiviti

Gli approcci che possono essere seguiti ai fini della definizione delle linee di business, anche per le successive attività di raccolta dei dati, possono basarsi su diversi approcci, quali, a titolo informativo, quelli relativi alla rappresentazione delle linee di business già definiti presso la banca da funzioni quali Pianificazione e Controllo di Gestione, Risk Management, ecc.

Le logiche seguite, e le relative decisioni circa l'individuazione delle linee di business, devono essere rappresentate e motivate nella relazione annuale che sarà predisposta dalla Funzione di Antiriciclaggio.

1.2 – Raccolta dei dati e delle informazioni (interne ed esterne) per singola linea di business

Definite le linee di business, le banche devono procedere quindi al censimento e alla **raccolta dei dati e delle informazioni** (interni ed esterni)⁹ rilevanti per ciascuna linea di business. In particolare, come richiamato nella Comunicazione della Banca d'Italia, gli elementi rilevanti ai fini della successiva valutazione dei rischi di riciclaggio, coerentemente con quanto riportato

⁵ Banca d'Italia, a titolo puramente esemplificativo e senza pretesa di esaustività, fa riferimento al retail banking, al corporate o investment banking, ai servizi di investimento, all'attività di banca corrispondente, ecc.

⁶ Associazione Bancaria Italiana – lettera del 20 gennaio 2015

⁷ Come riportato nel grafico, a titolo esemplificativo, si segnala la possibilità di rappresentare la LOB Investment banking come singola LOB (con l'aggregazione al suo interno della clientela Corporate, Large Corporate, Institutional e le attività di lending, structuring, advisory, etc.) oppure di procedere con una suddivisione in sub-LOB (es.: LOB "Corporate Investment Banking", LOB "Large Corporate Investment Banking", "Institutional Investment Banking", etc.)

⁸ "Nel rispetto del principio di proporzionalità, l'esercizio va commisurato alla dimensione dell'intermediario, alla tipologia delle attività svolte e alle categorie di clientela servita" (Comunicazione Banca d'Italia dell'ottobre 2015)

⁹ Ai fini della valutazione è necessario fare riferimento anche a informazioni rivenienti da fonti esterne. Al riguardo, Banca d'Italia fa riferimento in particolare a: i) analisi nazionale dei rischi condotta sotto l'egida del Comitato di Sicurezza Finanziaria (NRA); ii) valutazioni (e i relativi follow-up) sulle varie giurisdizioni nazionali condotte dal GAFI e dagli omologhi organismi regionali; iii) liste e i documenti emanati da istituzioni internazionali e dai governi nazionali in merito a soggetti ed entità sospettati di attività terroristica

nel *Joint Consultation Paper "The Risk Factors Guidelines"* del 21 ottobre 2015, predisposto dalle *European Supervisory Authorities* (ESMA, EBA ed EIOPA), sono così riassumibili:

1. Natura, scala dimensionale, differenziazione e complessità dei settori di business dell'intermediario	2. Rapporti di corrispondenza transfrontalieri con un ente rispondente stabilito in un Paese estero
3. Volume e ammontare delle transazioni	4. Presenza di rapporti con soggetti, enti o organizzazioni non profit la cui operatività presenta elementi di potenziale rischio di finanziamento al terrorismo
5. Mercato di riferimento per i prodotti e i servizi erogati	6. Elementi significativi risultanti dai rilievi delle Funzioni di controllo interno
7. Canali distributivi	8. Risultanze delle verifiche condotte dalle Autorità di controllo
9. Numero di clienti classificati nelle fasce di rischio più elevate	10. Presenza di succursali o filiazioni situate in Paesi terzi
11. Paese estero di origine o di operatività dei clienti e delle controparti estere	

La fase di raccolta dei dati e delle informazioni rappresenta un momento di particolare rilevanza nell'intero processo di autovalutazione e richiede il coinvolgimento attivo da parte di diverse funzioni all'interno della banca. È fondamentale, infatti, che i dati e le informazioni raccolti siano: *i)* affidabili; *ii)* precisi e accurati; *iii)* ripetibili e riproducibili; *iv)* documentabili.

Di seguito, un esempio di modalità di raccolta dei dati ai fini della successiva elaborazione:

I.01		Struttura dei prodotti/servizi						
#	Nome Prodotto	Descrizione	Anonimato	Trasfrontalieri	Terze parti	Turnover prodotto	Categorie particolari	Score
1	Prodotto 1	I.02		Numerosità prodotti/servizi				
2	Prodotto 2	#	Nome Prodotto	Descrizione	Score Rischio Struttura Prodotti	N°prodotti venduti	Score	
3	Prodotto 3	1	Prodotto 1					
4	Prodotto 4	2	Prodotto 2					
5	Prodotto 5	3	Prodotto 3					
6	Prodotto 6	4	Prodotto 4					
7	Prodotto 7	5	Prodotto 5					
8	Prodotto 8	6	Prodotto 6					
9	Prodotto 9	7	Prodotto 7					
10	Prodotto 10	8	Prodotto 8					
11	Prodotto 11	9	Prodotto 9					
...		10	Prodotto 10					
	Score Totale	11	Prodotto 11					
		...						
		Rating medio complessivo						

Fonte: elaborazione Protiviti

Fase 2 – Elaborazione

La fase di elaborazione si compone delle seguenti 3 macro-attività, che devono essere sviluppate per ciascuna delle principali linee di business identificate dalla banca:

2.1 – Identificazione del rischio inerente

Il livello di rischio inerente deve essere espresso, per ciascuna linea di business, con un giudizio in una scala di quattro valori, attribuito sulla base dei criteri indicati da Banca d'Italia. Come riportato nella relativa tabella fornita dall'Autorità di Vigilanza, l'analisi del rischio inerente dovrà consentire di procedere ad una valutazione (per ogni linea di business identificata) circa la rischiosità:

- dei **prodotti e dei servizi offerti**, ponendo particolare attenzione sulla possibilità che essi facilitino **operazioni anonime o non tracciabili**;
- dei **canali distributivi**, attraverso un'analisi del loro livello di protezione e controllo;
- della **dimensione dell'operatività in contanti** e dei **movimenti transfrontalieri**;
- della **clientela** (ponendo particolare attenzione alla dimensione della clientela avente **rischio elevato**, della dimensione di clienti PEP/Trust/ecc.);
- delle **aree di operatività** e della **provenienza geografica**.

La banca potrebbe quindi decidere di attribuire un peso ai singoli fattori di rischio, sulla base della significatività degli stessi per la banca e, in particolare, per la singola linea di business.

Nell'attribuzione del peso ai singoli fattori di rischio, risulta necessario assicurare che:

- i singoli fattori di rischio abbiano un peso congruo;
- non vi siano influenze relative alla convenienza economica o di profitto;
- il sistema di "pesatura" non conduca ad una situazione tale per la quale non sia impossibile attribuire rischi alti;
- le situazioni identificate come ad alto rischio dalla IV Direttiva o dalle legislazioni nazionali non possano essere sottovalutate dal complessivo sistema di "pesatura" definito;
- i sistemi interni consentano in ogni momento la modifica manuale di punteggi attribuiti automaticamente purché supportata da valutazioni appropriatamente documentate¹⁰.

La fase di attribuzione del livello di rischio inerente rappresenta uno dei momenti più rilevanti ai fini dell'efficace rappresentazione della rischiosità della linea di business.

Come previsto dalla comunicazione della Banca d'Italia, l'attribuzione del livello di rischio inerente deve essere accompagnata dalla descrizione degli elementi (dati e informazioni) considerati, delle analisi poste in essere e delle motivazioni che hanno determinato le scelte effettuate.

La Comunicazione della Banca d'Italia e il documento congiunto EBA-ESMA-EIOPA non prevedono regole predefinite al fine dell'attribuzione del livello di rischio. Ne consegue che risulta di particolare utilità per le banche e i gruppi la predisposizione di **note metodologiche**, in analogia a quanto previsto in sede di modellizzazione, atte a definire le regole di attribuzione, sulla base dei dati disponibili, del livello di rischio inerente.

Tale approccio, ove applicato, consentirà alla banca di disporre di un robusto set informativo sulle modalità seguite ai fini dell'autovalutazione, basato su elementi valutativi di tipo qualitativo e quantitativo.

2.2 – Analisi delle vulnerabilità


Valutato il rischio inerente, le banche dovranno procedere con la valutazione, per ciascuna linea di business, del livello di vulnerabilità del relativo sistema dei presidi ai fini del contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Come per la valutazione del rischio inerente, il livello di vulnerabilità deve essere espresso con un giudizio in una scala di quattro valori sulla base dei criteri indicati da Banca d'Italia.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, l'analisi del livello di vulnerabilità, potrebbe essere svolta sulla base dei c.d. macro-requisiti normativi già previsti ai sensi del D.Lgs. 231/2007 quali:

- obblighi di adeguata verifica;
- obblighi di registrazione;

¹⁰ La fase di attribuzione del livello di rischio inerente rappresenta uno dei momenti più rilevanti ai fini dell'efficace rappresentazione della rischiosità della linea di business. La Comunicazione della Banca d'Italia e il documento congiunto EBA-ESMA-EIOPA non prevedono regole predefinite al fine dell'attribuzione del livello di rischio. Ne consegue che risulta di particolare utilità per le banche la predisposizione di note metodologiche, in analogia a quanto previsto in sede di modellizzazione, atte a definire le regole di attribuzione, sulla base dei dati disponibili, del livello di rischio inerente. Tale approccio, ove applicato, consentirà alle banche di disporre di un robusto set informativo circa le modalità seguite ai fini dell'autovalutazione, basato su elementi valutativi di tipo qualitativo e di tipo quantitativo.

Di seguito un esempio di modalità di rappresentazione sintetica delle risultanze emerse per singola linea di business e la successiva aggregazione a livello di Banca:



Fonte: elaborazione Protiviti

L'attribuzione del rischio residuo, in linea con quanto richiesto per il livello di rischio inerente e di vulnerabilità, deve essere accompagnata dalla descrizione degli elementi di valutazione, delle analisi e delle iniziative correttive o di adeguamento individuate.

Fase 3 - Predisposizione degli esiti e individuazione delle azioni di adeguamento

Una volta determinato il livello di rischio residuo delle singole linee di business e complessivo, la banca provvederà all'**individuazione delle iniziative correttive o di adeguamento** da adottare per mitigare tali rischi. È richiesta, quindi, la predisposizione di un *action plan* in cui indicare, per ciascun *gap* o ambito di miglioramento, i relativi interventi, gli impatti organizzativi, le tempistiche per la realizzazione degli stessi, le funzioni aziendali coinvolte, ecc.

Gli esiti dell'esercizio di autovalutazione devono infine confluire nella Relazione annuale prodotta dalla funzione anticiclaggio (cfr. Provvedimento del 10.3.2012, Capitolo secondo, Sez. I, par. 2). In particolare, la Relazione dovrà includere le informazioni:

- delle **fasi** del processo;
- delle **funzioni** coinvolte;
- dei **dati** e le **informazioni** alla base delle valutazioni effettuate;
- dei **risultati** ottenuti;
- delle **azioni di adeguamento** eventualmente necessarie.

Si rammenta che di tali azioni dovrà essere dato conto nelle successive relazioni della funzione anticiclaggio.

Valutazione del rischio e Risk Appetite Framework

Come indicato da Banca d'Italia, "l'autovalutazione costituisce il presupposto per la realizzazione di appropriati interventi a fronte di eventuali criticità esistenti e per l'adozione di opportune misure di prevenzione e mitigazione anche alla luce di quanto previsto nel più generale quadro di riferimento per la propensione al rischio (Risk Appetite Framework – RAF)".

Lo sviluppo dell'esercizio di autovalutazione, in coerenza con le logiche di RAF, rappresenta un aspetto rilevante ai fini di una più agevole integrazione delle politiche anticiclaggio nel processo di pianificazione strategica e gestione integrata dei rischi.

L'esito dell'autovalutazione, avendo come sottostante l'analisi dell'intero sistema anticiclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo, permette di ottenere una metrica di natura qualitativa significativa e di misurare, quindi, il profilo di rischio in accordo con le soglie di appetite, *tolerance*, *capacity* definite (tali soglie possono anche essere definite per singola linea di business).

In tale ottica, si ritiene di fondamentale importanza la collaborazione tra la funzione anticiclaggio e la Funzione di Gestione dei Rischi, al fine di definire le migliori metodologie e meccanismi di integrazione dell'esercizio di autovalutazione nelle logiche di RAF.

Fase 4 - Discussione collegiale degli esiti

Gli esiti dell'autovalutazione, ivi incluse le relative eventuali misure di adeguamento, rappresentati nella Relazione annuale della funzione antiriciclaggio, dovranno essere discussi collegialmente con le altre funzioni aziendali di controllo interessate (es.: Internal Audit, Risk Management, Compliance, ecc.) nonché con l'organo con funzione di controllo, l'organo con funzione di gestione e l'organo di funzione di supervisione strategica.

Una volta discussi e condivisi gli esiti e il relativo piano degli eventuali interventi di *remediation* e miglioramento, la Relazione – vagliata dall'organo con funzione di supervisione strategica – dovrà essere trasmessa alla Banca d'Italia. Il termine per l'invio della Relazione è il 30 aprile 2016¹¹.

Fase 5 - Verifica dello stato di attuazione delle precedenti iniziative

Negli anni successivi al primo esercizio di autovalutazione, la funzione antiriciclaggio avrà il compito di verificare lo stato di avanzamento delle iniziative assunte in precedenza, fornendone idonea informativa nella successiva Relazione annuale redatta dalla funzione antiriciclaggio stessa, che dovrà essere sempre vagliata dall'organo con funzione di supervisione strategica, prima di essere trasmessa alla Banca d'Italia. Gli esiti dell'esercizio di autovalutazione possono inoltre essere rappresentati all'interno del *Tableau de Bord* delle funzioni di controllo al fine di garantire: *i)* sempre maggiore **integrazione** delle attività svolte da tali funzioni; *ii)* **coerenza** con la reportistica prodotta durante tutte le fasi del ciclo delle funzioni di controllo.

Considerazioni finali

Da quanto enunciato, ne consegue che l'autovalutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo non può essere un'attività svolta esclusivamente dalla funzione antiriciclaggio.

In particolare, la fase di definizione delle linee di business, la fase di raccolta dei dati e delle informazioni, l'intera fase di elaborazione, il collegamento con il RAF, fino ad arrivare alla verifica e delibera finale degli esiti, richiedono il coinvolgimento di differenti funzioni (*Risk Management*, Organizzazione, ecc.) e organi societari.

L'autovalutazione dovrà quindi essere condotta applicando una metodologia robusta, ripetibile e documentabile, in grado di produrre un giudizio di rischio residuo complessivo ragionevole e affidabile, nonché ponendo particolare attenzione in relazione ai ruoli e alle responsabilità attribuiti alle diverse funzioni aziendali e ai diversi organi societari coinvolti nell'intero processo.

Protiviti, grazie alle numerose esperienze realizzate presso primarie realtà del mondo finanziario in tema di *assessment* antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo, ha un approccio consolidato per supportare le banche nel percorso di autovalutazione. In particolare, Protiviti ha già sviluppato una serie di strumenti di lavoro funzionali alla realizzazione dell'approccio precedentemente descritto al fine di condurre le attività richieste e l'inserimento dei relativi esiti nella Relazione annuale della funzione antiriciclaggio, da trasmettere all'Autorità **entro il 30 aprile 2016**.

Contatti:

Luca Medizza – *Managing Director*
luca.medizza@protiviti.it

Luca Salomoni – *Senior Manager*
luca.salomoni@protiviti.it

Mattia Simoncini – *Manager*
mattia.simoncini@protiviti.it

¹¹ Come evidenziato in precedenza, in data 20 gennaio 2016 l'ABI ha inviato una comunicazione alle associate nella quale si comunica che, in via eccezionale, sarà previsto un margine di tolleranza per l'invio della Relazione al massimo entro il 30 giugno 2016, anche in funzione della necessità che gli organi di vertice della Banca (quali il C.d.A.) approvino la Relazione. Tale slittamento, alla data del presente Insight, non risulta ancora ufficialmente comunicato a tutti i destinatari da parte dell'Autorità di Vigilanza.